

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**PROC.N.38560/2016 R. Gen.**

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa  
**TRA**

████████████████████ S.r.l (già ██████████ ██████████ S.P.A.), in  
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore*, Signor  
████████████████████ con sede legale in Milano, Via Abbondio Sangiorgio n.12,  
rappresentata, assistita e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Maria  
Grazia ARALDI e Lorenzo FABBRIO del Foro di Milano, giusta procura a  
allegata al ricorso in opposizione telematico, ed elettivamente domiciliata  
presso il loro studio in Milano, Via Spartaco n.27.

**OPPONENTE**

**E**

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti “ Giovanni  
Amendola” con sede in Roma via Nizza 35 in persona del Presidente e legale  
rappresentante *pro tempore* dott.ssa Marina Macelloni rappresentato e difeso  
anche congiuntamente dagli avvocati Loredana Leto e Gavina Maria Sulas ed  
elett.te dom.ta presso l’Ufficio legale dell’Istituto in Roma via Nizza 35 giusta  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**OPPOSTO**

all’udienza del 19.4.2018 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**  
**DISPOSITIVO**

Rigetta l’opposizione avverso il D.I. n.6540/2016 emesso dal Tribunale di  
Roma il 29.8.2016.

Condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte  
opposta che si liquidano in €6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese  
generali e oltre IVA e CPA.

Roma, 19.4.2018

**ILGIUDICE**  
Dott.ssa C. Monterosso



## FATTO

Con ricorso depositato telematicamente ed iscritto in data 18.7.2016, l'INPGI chiedeva al giudice del lavoro di Roma di emettere decreto ingiuntivo a carico di [REDACTED] spa per il complessivo importo di €173.109,27, oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate dal 5.10.2013 al saldo e alle spese, competenze ed onorari della procedura, per contributi previdenziali non versati e sanzioni civili di cui al verbale unico di accertamento n. 56/13 del 4.10.2013 inerenti alle posizioni dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] relativi al complessivo periodo 1/2009-8/2013.

Deduceva l'INPGI che la [REDACTED] spa si era avvalsa, per la realizzazione dei vari prodotti editoriali, dell'attività dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] mediante contratti di collaborazione a contenuto giornalistico, senza tuttavia provvedere a denunciare all'Inpgi detti rapporti di lavoro e senza versare la relativa contribuzione previdenziale.

In particolare precisava che il giornalista [REDACTED], pubblicista dal 14 luglio 2010, aveva collaborato con la Società dal 16 febbraio 2007 al 20 agosto 2010, in virtù di un contratto di co.co.co. e successivamente da settembre 2010 fino alla fine del 2011, con un rapporto di collaborazione con partita Iva.

Deduceva tuttavia che in sede di accertamento ispettivo era emerso che la prestazione lavorativa resa dal giornalista [REDACTED], per tutto il periodo successivo all'iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicisti, si è concretamente svolta con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa, avendo lo stesso reso in via continuativa una prestazione di natura personale, finalizzata alla redazione di articoli giornalistici, nonché alla realizzazione di interviste e recensioni per la rivista [REDACTED] per un totale di una decina di pagine mensili, oltre alla redazione di news di gossip per il sito internet, mantenendo sempre un collegamento funzionale con la struttura redazionale, ricevendo precise direttive sugli incarichi da svolgere, i contenuti e le modalità ed i tempi di consegna dei pezzi.

Per il giornalista [REDACTED] precisava che lo stesso, che era pubblicista dal 2004, collaborava con la Società da anni, in virtù di una collaborazione a partita Iva ma che in sede di accertamento ispettivo era emerso che, a prescindere dall'inquadramento formale, la prestazione lavorativa si era concretamente svolta con le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Precisava che il giornalista aveva reso in via continuativa una prestazione di natura personale, finalizzata alla redazione di articoli giornalistici per le testate [REDACTED] e [REDACTED] e per alcuni dei relativi siti internet, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore redazionale ed editoriale e realizzando mensilmente articoli, reportage ed interviste e che aveva sempre mantenuto un collegamento funzionale con la struttura aziendale, seguendo le varie fasi di lavorazione delle riviste, dalla riunione di redazione per l'ideazione dei numeri, di concerto con gli editori ed i direttori di testata, alla decisione dei timoni e della linea editoriale, fino alla chiusura dei numeri stessi.



Deduceva altresì che era emerso che il giornalista percepiva un compenso fisso mensile.

Per la posizione del giornalista [REDACTED], precisava che lo stesso era pubblicitista dal 13 gennaio 2011 e che collaborava con la Società [REDACTED], svolgendo attività di natura giornalistica, dal 8 novembre 2010, in virtù di un contratto di collaborazione lavorando per la testata digitale [REDACTED] e per il sito internet [REDACTED] occupandosi della supervisione dei contenuti della rivista digitale, dell'organizzazione e della stesura di articoli da pubblicare sul sito, della partecipazione ad eventi e del coordinamento del lavoro dei componenti della redazione e dei collaboratori esterni e che per l'attività giornalistica prestata, il giornalista [REDACTED] era stato erroneamente assicurato alla Gestione Separata dell'INPS e non presso INPGI.

Chiedeva quindi l'emissione del D.I. per l'importo indicato sulla base dei prospetti allegati al verbale ispettivo oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate dal 5.10.2013.

Il giudice del lavoro di Roma emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.6540/2016 del 29.8.2016 nei confronti di [REDACTED] S.p.A. per l'importo di €173.109,27 oltre ulteriori somme aggiuntive come da domanda e oltre alle spese legali.

Con ricorso depositato telematicamente ed iscritto in data 8.11.2016 [REDACTED] S.P.A. (d'ora in poi [REDACTED]) proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso e nel merito chiedendone la revoca.

Deduceva l'opponente che nel caso in esame non si trattava di rapporti "in nero" ma di rapporti che in sede di verbale ispettivo erano stati qualificati diversamente dagli ispettori INPGI senza tenere conto della reale volontà delle parti.

Precisava la genuinità dei rapporti intercorsi con i signori [REDACTED] (lavoratore autonomo riqualificato dagli ispettori INPGI come co.co.co), [REDACTED] (lavoratore autonomo riqualificato dagli Ispettori INPGI come co.co.co) e [REDACTED] (lavoratore co.co.co che aveva versato i contributi dovuti all'INPS).

In particolare deduceva che l'azienda operava nell'ambito della editoria specialistica e settoriale pubblicando numerose riviste alcune delle quali distribuite in abbonamento postale e altre distribuite attraverso il canale dell'edicola e degli *store* digitali.

Precisava che la società non avendo alcun contributo pubblico viveva della raccolta pubblicitaria e che pertanto per ogni rivista i testi degli articoli e il numero delle pagine potevano variare a seconda della pubblicità effettivamente raccolta.

Precisava altresì che per tali motivi era necessaria la programmazione dei fogli di lavoro e che l'eventuale modifica del numero delle pagine di ciascuna rivista (perché era stata acquisita meno pubblicità di quella prevista o più pubblicità di quella prevista) determinava la necessità che la foliazione venisse



predisposta a multipli di 8 o di 16 o di 32 a seconda delle bobine di stampa utilizzate dalle macchine stampatrici che erano realizzate a multipli di 8, 16 e 32.

Precisava altresì che il modello organizzativo di [REDACTED] e il software editoriale utilizzato non consentiva di lavorare sullo stesso "da remoto" ma che gli articoli delle riviste potevano essere inseriti in questo sistema editoriale solo dall'interno dei locali [REDACTED].

In ordine alle singole posizioni accertate dagli Ispettori INPGI deduceva poi specifiche contestazioni.

In ordine alla posizione di [REDACTED] deduceva che lo stesso non aveva lavorato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma come lavoratore autonomo e che le conclusioni raggiunte dagli ispettori si fondavano su valutazioni personali prive di riscontri oggettivi. Precisava che nel 2010 il [REDACTED] aveva manifestato a [REDACTED] la sua volontà di dedicarsi a collaborazioni con diversi committenti come free lance accettando di volta in volta i servizi proposti dai vari committenti. Deduceva che proprio nel periodo in contestazione il giornalista aveva affermato a Panorama.it di lavorare per diverse testate e di avere pubblicato anche alcuni libri quale "[REDACTED]" e "[REDACTED]" e che nello stesso arco temporale aveva mantenuto una collaborazione con Vanity Fair e con Panorama per le quali scriveva e continuava a scrivere anche adesso nella rubrica riservata al cinema e alla cultura in generale.

Deduceva che sempre nel 2011 il giornalista aveva collaborato con la rivista [REDACTED] media che si occupava di attualità e cultura.

Deduceva altresì che il giornalista sempre nel periodo oggetto dell'accertamento aveva aperto un ristorante "[REDACTED]" che aveva avuto anche delle recensioni su Marie Claire.

Deduceva che dette attività erano incompatibili con una collaborazione coordinata e continuativa.

Precisava al riguardo che il [REDACTED] aveva solo dei contatti telefonici o via e-mail una volta al mese con [REDACTED] che aveva ampia scelta dei temi da trattare e che aveva lavorato senza vincoli di orario.

Evidenziava che anche la signora [REDACTED] aveva confermato agli ispettori INPGI che sentiva [REDACTED] solo telefonicamente o via e-mail con cadenza mensile.

Contestava poi i conteggi INPGI perchè l'importo indicato come dovuto a titolo di contributi era stato determinato erroneamente su un imponibile che conteggiava anche il contributo soggettivo del 2% che il [REDACTED] aveva versato a INPGI.

Chiedeva quindi l'accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo e comunque chiedeva la chiamata in causa del [REDACTED] chiedendo che l'INPGI venisse condannata alla restituzione delle somme versate dal professionista e che il professionista venisse condannato a restituire alla azienda 1/3 del capitale contributivo eventualmente dovuto previa CTU.



In ordine alla posizione di [REDACTED] contestava la sussistenza dell'obbligo contributivo essendo stato il rapporto di carattere autonomo essendo il [REDACTED] titolare di partita IVA dal 1998 ed essendo iscritto alla SIAE come autore di musiche e testi musicali.

Deduceva che il professionista aveva ideato e diretto [REDACTED] una sit-com distribuita su YOUTUBE e che lo stesso era un regista di corti e medio metraggi, era ideatore e autore di format multimediali, era ideatore e creatore di applicazioni per tablet e collaboratore della società [REDACTED] srl con la quale aveva pubblicato due "app" su piattaforma IOS APPLE, che era un esperto e un creatore di software informatici e che era un collaboratore della società [REDACTED] Srl con la quale realizzava serie e strisce per la televisione come [REDACTED] che era andata in onda su Mediaset Italia 2.

Deduceva che l'attività del [REDACTED] esondava dal giornalismo ma che era incentrata sulla sua capacità creativa e propositiva di contenuti. Precisava che lo stesso aveva ideato la rivista [REDACTED] aveva concepito la rivista multimediale You Tech e il correlato sito internet.

Contestava che il [REDACTED] si occupasse della redazione degli articoli.

Precisava che il [REDACTED] non rimaneva a disposizione tra una prestazione e l'altra perché si dedicava ad altre attività.

Chiedeva quindi l'accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo e comunque chiedeva la chiamata in causa del [REDACTED] chiedendo che il professionista venisse condannato a restituire alla azienda 1/3 del capitale contributivo eventualmente dovuto previa CTU.

In ordine alla posizione di [REDACTED] deduceva che per il sig. [REDACTED] gli Ispettori INPGI non avevano contestato la genuinità del contratto co.co.co. sottoscritto dalle parti. Precisava che il sig. [REDACTED] aveva iniziato la collaborazione con [REDACTED] l'8.11.2000 quando non era ancora iscritto all'Albo dei Giornalisti e quindi non doveva versare i contributi all'INPGI mancando il presupposto della iscrizione alla Cassa di previdenza dei giornalisti.

Precisava che non avendo mai il collaboratore comunicato alla società la sua iscrizione all'Albo, la società aveva continuato a versare i contributi dovuti all'INPS in perfetta buona fede. Precisava che solo nel 2013 la società aveva scoperto, dopo la notifica del verbale di accertamento INPGI, che lo stesso era iscritto all'ALBO dal 13.1.2013 ma evidenziava che anche al riguardo l'INPGI non aveva documentato tale iscrizione.

Contestava quindi che l'INPGI avesse fornito la prova della sussistenza dell'obbligo contributivo.

Chiedeva comunque la chiamata in causa dell'INPS con la condanna dell'INPS al trasferimento all'INPGI delle somme pagate a titolo di contributi da [REDACTED] o in subordine con condanna dell'INPS alla restituzione delle somme pagate da [REDACTED]

Si costituiva INPGI contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.



Deduceva che l'accertamento degli ispettori INPGI era fondato sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in sede di accertamento.

Si opponeva alle chiamate in causa dei lavoratori e dell'INPS.

Deduceva la correttezza dei conteggi posti a fondamento dei contributi dovuti, deducendo la genericità delle contestazioni di [REDAZIONE] e evidenziando che i contributi erano stati calcolati sugli importi effettivamente pagati ai lavoratori e cioè sulla base del criterio di cassa.

Contestava poi la buona fede della resistente avendo svolto tutti lavoratori oggetto dell'accertamento attività di natura giornalistica.

Alla prima udienza parte opponente insisteva nelle richieste di chiamata in causa dei terzi e avanzava anche domanda di riunione con altri giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti tra le medesime parti e fondati sul medesimo accertamento.

Il giudice rigettava la richiesta di riunione ad altri giudizi che riguardavano posizioni lavorative diverse, rigettava le richieste di chiamata in causa, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva le prove per testi articolate con 3 testi per parte. I testi venivano escussi nelle udienze del 21.9.2017 e dell'1.11.2018. Concesso un termine per note la causa veniva rinviata per discussione al 19.4.2018. In detta udienza la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

#### DIRITTO

Le pretese contributive dell'INPGI traggono origine dalla qualificazione operata dagli Ispettori dei rapporti intercorsi con i signori [REDAZIONE] [REDAZIONE] in termini di collaborazione coordinata e continuativa, assunto contestato da [REDAZIONE] che sostiene si tratti di collaborazioni assolutamente autonome.

Per il sig. [REDAZIONE] non sussiste contestazione in ordine alla natura della collaborazione coordinata e continuativa svolta dal lavoratore né sulla attività svolta dallo stesso (redazione di articoli per le riviste) avendo la società dedotto di aver versato i contributi all'INPS non sapendo che il [REDAZIONE] era iscritto all'albo dei pubblicisti.

Inoltre si precisa che contributi sono richiesti per i singoli giornalisti per i seguenti periodi:

- [REDAZIONE] dal settembre 2010 al 31.12.2011;
- [REDAZIONE] dal 1.1.2009 al 31.8.2013
- [REDAZIONE] dal febbraio 2011 ad agosto 2013.

Al riguardo si osserva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto svolti da professionisti e pubblicisti sono soggetti a contribuzione obbligatoria in favore dell'INPGI ai sensi dell'art.2 comma 25 L.335/1995 e del D.Lgs n.103/96.

L'art.1 del D.lgs prevede appunto l'iscrizione e la contribuzione obbligatoria nella apposita gestione separata INPGI dei collaboratori che agiscono senza vincolo di subordinazione.



Era onere dell'INPGI provare la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori oggetto del presente accertamento essendo pacifico che non si verte in ipotesi di lavoro subordinato.

Per le posizioni dei signori [REDACTED] e [REDACTED] si richiamano i principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui il requisito della continuità della prestazione, di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., ricorre quando la prestazione d'opera è non meramente occasionale e non istantanea e, quindi, quando è destinata a protrarsi in un arco di tempo indeterminato o comunque apprezzabilmente lungo, implicante una reiterazione delle prestazioni. La Corte ha precisato: *“In particolare, la non occasionalità si verifica quando la prestazione non si limiti ad uno o più affari determinati, ma si estenda a tutti gli affari di una certa specie del proponente in un determinato periodo di tempo; d'altro canto, la continuità non può essere intesa in senso meramente cronologico, ma implica per un certo lasso di tempo un numero indeterminato di prestazioni”* (Cass. 23897/2004).

La Corte ha altresì precisato che la continuità può realizzarsi anche mediante la realizzazione di prestazioni istantanee purché siano funzionalmente collegate tra di loro e concorrano a soddisfare l'interesse duraturo del committente e che non è necessario che la continuità sia stata convenzionalmente stabilita, potendo essere accertata a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass.23897/2004).

La Suprema Corte ha altresì precisato che: *“come ripetutamente affermato da questa Corte - al fine di poter qualificare il rapporto in termini di ed. parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, il requisito del coordinamento, che deve sussistere fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore autonomo e l'ente proponente, si traduce nella condizione che il collaboratore autonomo svolga la sua attività in connessione o collegamento con il proponente stesso, per contribuire al raggiungimento delle finalità cui esso mira (ex plurimis, Cass. 6 maggio 2004 n. 8598)”*(Cass 24361/2008).

Nell'ambito giornalistico, il coordinamento si sostanzia in tutte le attività di raccordo tra giornalista e redazione che intervengono nel corso della collaborazione e che incidono sui contenuti e sulla forma del servizio giornalistico realizzato. Ciò comporta che lo svolgimento della collaborazione avvenga con contatti più o meno frequenti con la redazione, implicando l'esistenza di rapporti con uno o più referenti del committente.

Viceversa, nell'attività di un libero professionista *tout court*, tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definiti di volta in volta in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il committente può semplicemente controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati in sede di affidamento del singolo incarico, senza poter intervenire in corso d'opera per modificare le caratteristiche del servizio.

Al riguardo poi si evidenzia come la collaborazione coordinata e continuativa non necessita, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, di una clausola di esclusiva.

Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata sono emersi elementi a conferma della sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e



continuativa tra la [REDAZIONE] e i signori [REDAZIONE] e [REDAZIONE] essendo stata confermata la natura continuativa e personale della prestazione svolta dai giornalisti in favore della società. E' stata altresì provata la natura giornalistica della prestazione resa da [REDAZIONE] e da [REDAZIONE]

In particolare l'istruttoria espletata ha provato che [REDAZIONE] era collegato funzionalmente alla redazione di [REDAZIONE] e che anche dal settembre 2010 al dicembre 2011 ha continuato a scrivere articoli con continuità per le riviste di [REDAZIONE] raccordandosi con la redazione di [REDAZIONE] e inviando via mail gli articoli.

Al riguardo la teste [REDAZIONE], che ha lavorato in [REDAZIONE] dal 2007 al febbraio 2012, ha confermato che [REDAZIONE] anche quando era diventato "esterno" alla società nel 2010 aveva continuato a scrivere un certo numero di articoli per la rivista [REDAZIONE] e anche per il sito della rivista. La stessa ha dichiarato: *"ADR quando sono arrivata in redazione [REDAZIONE] era già lì e lavorava per la rivista [REDAZIONE]... ADR [REDAZIONE] era redattore per [REDAZIONE], faceva articoli e interviste ...ADR [REDAZIONE] veniva tutti i giorni poi mi pare che nel 2010 è andato via ed ha iniziato una attività esterna e ha continuato a collaborare con la rivista. ADR non so quanti articoli faceva [REDAZIONE] perché non gestivo la collaborazione. Si collaborava tutti per completare il numero del mese e ci si divideva un po' il lavoro ADR Il ricorrente anche prima del 2010 partecipava a conferenze per conto di [REDAZIONE] e ha continuato a farlo anche quando è diventato esterno nel 2010 ..."*

La natura coordinata del rapporto è confermato dal fatto che la teste ha ricordato come il [REDAZIONE] facesse riferimento alla [REDAZIONE] per la rivista e a lei per il sito e che per il sito vi era un accordo per la redazione di un numero stabilito di news.: *"ADR [REDAZIONE] faceva riferimento a [REDAZIONE] e a [REDAZIONE] e per il sito faceva riferimento a me. Faceva qualche news per il sito non ricordo bene ma faceva qualche news. Era lui forse che mi proponeva di fare una news, non ricordo se avevamo un numero di news. Ricordo che qualcosa scriveva ma non in maniera continuativa ADR credo che [REDAZIONE] caricasse gli articoli sul nostro sistema informatico dall'esterno. Sulla rivista non so come li inviava. Sul sito [REDAZIONE] sul sito le caricava attraverso il sistema Word Press basta avere un account accedi a internet e carichi la notizia. Ad essere onesta non ricordo se andava direttamente on line senza verifica o se prima doveva passare da me ... ADR si accedeva al sito indicando l'indirizzo Word press [REDAZIONE].it e digitando la password anche da casa ADR una volta che il giornalista aveva caricato la news potevo ricontattarlo per dirgli fai una modifica o aggiungi una cosa ADR dipendeva, se era mettere una virgola la mettevo io o se no potevo chiedere di fare delle modifiche. In genere le correzioni le facevamo noi in redazione se erano cose piccole ADR le correzioni che facevamo era aggiungere un link, aggiungere una foto in più eventuali errori correggerli ADR magari al mattino c'era una sorta di rassegna stampa e noi vedevamo le notizie più importanti o magari il collaboratore mi diceva che faceva una news dicendomi che lui si occupava di*





una argomento, magari del matrimonio di una persona famosa e così quell'argomento non andava ad altri e lui lo faceva. Se era una notizia di attualità i tempi erano brevi di solito nel giro di mezz'ora un'ora ... ADR Mi ricordo che per [REDACTED] c'era un accordo per un tot di news ma non ricordo se a settimana o al mese".

La teste [REDACTED] ha confermato anche per la posizione di [REDACTED] lo svolgimento di una attività coordinata e continuativa di giornalista. Al riguardo la teste ha dichiarato che [REDACTED] aveva iniziato a lavorare per il sito bestmovie.it e successivamente per la rivista [REDACTED] e che aveva collaborato anche per altre riviste della [REDACTED]. La teste ha dichiarato che [REDACTED] non solo scriveva articoli per le riviste di [REDACTED] ma che lo stesso partecipava anche alle riunioni di redazione ove si decidevano i contenuti e gli articoli da fare. La teste ha infatti dichiarato: "ADR Con [REDACTED] ho lavorato insieme da settembre 2007 quando ho iniziato a lavorare sul sito bestmovie.it ADR Quando ho lavorato io [REDACTED] lavorava solo per il sito [REDACTED].it, poi lui dopo ha iniziato a lavorare per la rivista [REDACTED]. Dopo lui per me era sempre il mio punto di riferimento per il sito ma una volta che il sito era avviato è aumentata la mia responsabilità sul sito e lui era il mio riferimento con cui prendevo le decisioni importanti ma la gestione quotidiana la facevo io. Con [REDACTED] facevo il punto della situazione e decidevamo le cose insieme ADR Che io mi ricordi ha lavorato anche per [REDACTED] rivista digitale che si poteva vedere solo sui tablet, poi ricordo [REDACTED] rivista digitale e poi ha seguito [REDACTED] che era un sito . ADR Non posso dire cosa faceva esattamente che io sappia lui è stato nella fase progettuale e di ideazione che io sappia ADR non so esattamente cosa faceva per la rivista [REDACTED] ADR [REDACTED] partecipava a conferenze stampa per conto di Duesse ADR [REDACTED] partecipava alle riunioni di [REDACTED] lo so perché facevamo insieme la riunione della rivista e del sito e lui c'era. Erano riunioni mensili. ADR In queste riunioni si programmavano gli articoli riviste speciali per il mese seguente o i due mesi seguenti, io ero più concentrata sul sito e non so essere più specifica. Per il sito facevamo il punto su come era andato l'ultimo periodo e proponevamo delle idee che avevamo per il mese seguente o l'immediato. ADR sapendo che nel mese seguente uscivano certi film programmavamo degli speciali non di attualità, per esempio uno speciale su un certo film ADR a me [REDACTED] mi diceva oggi ci sono oggi non ci sono arrivo dopo o arrivo prima per organizzare il lavoro. Non aveva orari fissi ADR mi sembra che per la rivista scriveva ogni tanto non aveva cose fisse ADR Non veniva dalle 9 alle 18 era più flessibile il suo lavoro capitava che non venisse a volte ADR In quel periodo 2011 e 2012 eravamo nello stesso stabile mi sembra al numero 30. Non mi occupavo della rivista [REDACTED] ADR [REDACTED] aveva questa velleità registica e aveva girato dei cortometraggi, mi pare che aveva girato una serie ma io già non c'ero più era per una catena di cinema ADR mi sembra che aveva fatto anche una serie una web serie per i negozi mi sembra game stop



*ADR era [redacted] che gestiva la rivista [redacted] perché prima era [redacted], magari assegnava i pezzi ma io preferisco non dirlo perché non mi ricordo esattamente come gestivano la cosa tra lui e [redacted] ([redacted]) ADR Non venivano dati dei pezzi a [redacted] Era lui che diceva magari mi occupo di questa cosa. Ognuno di noi aveva il blog sul sito e anche [redacted] ADR per il sito facevamo una riunione settimanale solo noi del sito. Nel 2009 arriva la [redacted] e c'era anche lei oltre a me e [redacted] e [redacted] non ricordo quando è arrivato. ADR nella riunione facevamo il punto sull'andamento del sito e proponevamo idee e ci dividevamo i compiti sulle cose da fare ..."*

Tali dichiarazioni del resto confermano le dichiarazioni rese dalla teste agli ispettori INPGI dove la teste aveva indicato [redacted] come Direttore Editoriale della rivista (doc. 13 fascicolo fase monitoria INPGI).

Tali fatti sono confermati dalle dichiarazioni rese da [redacted] che ha confermato che dopo settembre 2010 aveva iniziato una collaborazione esterna a partita IVA che prevedeva la copertura di una serie di notizie sia per il sito che per la rivista [redacted]. Il teste ha confermato che gli articoli gli venivano assegnati e che eventualmente gli venivano richieste delle correzioni degli stessi. Tale fatto prova sia la continuità che l'esistenza di un coordinamento da parte della [redacted]. Lo stesso a infatti dichiarato: *"Ho lavorato per [redacted] per [redacted] da febbraio 2007 a luglio 2010 o agosto 2010 e poi ho continuato come collaboratore esterno a partita IVA con un forfait mensile per una copertura per una serie di notizie sul sito e rivista per tutto il 2011 da esterno. ... ADR da casa con il sito usavo word press la loro piattaforma di caricamento delle notizie e caricavo direttamente con una password sul sito. ADR qualche link lo potevo inserire credo che potevo caricare anche delle foto ADR per la rivista avevamo un accordo di circa 2 o 3 pezzi un po' più grossi del numero e altrettante schede sui film. Io non partecipavo più alle riunioni dette Timoni dove venivano decisi i pezzi ma mi comunicavano i pezzi che dovevo fare. Io lavoravo a casa e gli accordi venivano presi per telefono o per mail con i redattori interni ADR con il capo redattore [redacted] c'era un rapporto di fiducia, sicuramente ci sono stati dei casi in cui io ho dato dei suggerimenti, ma a me lo diceva la [redacted] i pezzi da seguire o [redacted] [redacted] ADR ero abbastanza libero di gestirmi i miei tempi di lavoro io ero un free lance e ero libero di gestire il mio lavoro rispettando le scadenze prestabilite ADR Non avevo delle reperibilità da garantire, dei momenti fissi in cui dovevo essere reperibile ADR se c'erano delle modifiche da fare al pezzo mi veniva richiesto e io le apportavo sempre nei tempi richiesti ADR io in questo periodo non partecipavo alle riunioni di redazione"* Il [redacted] ha confermato di aver avuto in questo periodo delle collaborazioni anche con altre riviste e di aver anche iniziato con una amica la gestione di un ristorante, ma tali fatti, confermati anche dagli altri testi escussi, non incrinano la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto, atteso che, come detto, si tratta comunque di un rapporto di natura autonoma che tuttavia ha avuto una continuità e che prevedeva comunque un coordinamento da parte del capo



redattore [REDAZIONE] Il teste ha infatti precisato: *“ADR essendo un mensile [REDAZIONE] [REDAZIONE] la riunione era tipo all’inizio del mese e quando mi veniva detto di fare il pezzo la tempistica era 10 o 15 giorni per consegnarlo perché poi c’era la fase interna (impaginazione e altro che era una cosa che non riguardava me).ADR I due referenti della redazione erano la [REDAZIONE] e la [REDAZIONE] che mi comunicavano anche i pezzi da fare ADR con la richiesta del pezzo c’era il numero di battute da rispettare e un taglio da rispettare (pezzo ironico, pezzo più istituzionale etc) ADR anche in questo periodo ho partecipato per [REDAZIONE] ad anteprime cinematografiche visto che il mio lavoro per loro era per scrivere di film. Preciso che io partecipavo come free lance . ADR Credo che sia successo di aver avuto richiesta da [REDAZIONE] di coprire un film per poi scriverne e quindi andavo alla anteprima per la stampa ma preciso che essendo vari anni che mi occupo di film venivo anche contattato direttamente come giornalista ormai dagli uffici stampa che organizzavano queste anteprime come persona e rispondeva di solito che andavo e questo quindi indipendentemente da [REDAZIONE] ... ADR quando ero esterno o scritto delle news il sito [REDAZIONE].it di cui era direttore [REDAZIONE] ma io parlavo con la [REDAZIONE]”.*

Anche tali dichiarazioni appaiono assolutamente in linea con le dichiarazioni rese agli ispettori INPGI (allegato 9 fascicolo monitorio INPGI).

Il teste [REDAZIONE] ha poi riferito elementi importanti in ordine alla posizione di [REDAZIONE], da lui indicato come Direttore del sito [REDAZIONE].it . Il teste ha dichiarato che [REDAZIONE] partecipava alle riunioni mensili di redazione fissate per decidere i contenuti della rivista (riunioni alle quali il [REDAZIONE] pacificamente partecipava nel periodo anteriore a quello oggetto della pretesa contributiva INPGI) .Il teste [REDAZIONE] ha infatti dichiarato: *“ADR quando io ero interno, il mio referente era [REDAZIONE] però ho avuto contatti con [REDAZIONE] che era direttore del sito [REDAZIONE] perché noi davamo delle news anche al sito. ... ADR quando sono uscito [REDAZIONE] era direttore di [REDAZIONE].it non so da quando, è stato il primo direttore perché il sito era una sua creatura ADR nel 2009 io lo ricordo dedicato a [REDAZIONE].it. ADR L’ho visto cambiare varie testate nel tempo secondo me quando sono entrato seguiva il magazine di videogiochi ADR [REDAZIONE] partecipava alle riunioni di timone che facevamo insieme per la rivista e sito, la nostra riunione era mensile non so se avevano anche delle altre riunioni solo per il sito ADR credo che [REDAZIONE] qualcosa abbia scritto per il giornale di carta ma in maniera non continuativa, ricordo i fenomeni di grandi saghe, ma non con frequenza mensileADR per il sito oltre al ruolo di direttore non ricordo che facesse news. Poi ci sono stati dei blog all’interno del sito e c’era un blog di [REDAZIONE] ma non so quando sono stati aperti questi blog forse più tardi ADR [REDAZIONE] partecipava a anteprime stampa per b [REDAZIONE].it .ADR Io vedevo [REDAZIONE] in azienda quando ero interno, lo vedevo con continuità, direi quasi quotidianamente, di solito arrivava un po’ più tardi nella mattinata ma ricordo che era una figura presente ADR [REDAZIONE] aveva una postazione con*



*computer e immagino che avesse una password avevamo tutti una password ADR in queste riunioni di Timone di [REDACTED] contribuiva a scegliere i temi da trattare su tutta la testata [REDACTED] che riguardavano sia la carta che il sito ...”*

Rilevanti sono poi le dichiarazioni rese dalla ispettrice INPGI [REDACTED] che aveva raccolto alcune delle dichiarazioni dei lavoratori e in particolare le dichiarazioni del [REDACTED] e del [REDACTED] e che ha confermato i fatti raccontati dai testi [REDACTED] e [REDACTED]. L'Ispettrice ha altresì dichiarato che tali fatti erano stati confermati anche dalle dichiarazioni acquisite da altri lavoratori [REDACTED]. La teste ha poi precisato che nel contratto del [REDACTED] lo stesso era indicato come “coordinatore editoriale redazionale” della rivista [REDACTED]. La teste ha infatti dichiarato: “..[REDACTED] l'ho sentito personalmente aveva avuto un periodo di collaborazione coordinata e continuativa ma prima di essere iscritto all'albo dei giornalisti. ADR la domanda è stata se dopo essere stato iscritto all'albo le mansioni erano differenti e lui ha detto che non era più presente in azienda ma che continuava a scrivere regolarmente per [REDACTED] con un pagamento fisso al mese per 8 o 10 pezzi e che veniva coordinato dalla signora [REDACTED] che era fundamentalmente il capo redattore della rivista ADR C [REDACTED] ci ha detto che la T [REDACTED] lo contattava gli diceva di scrivere alcuni pezzi che anche lui presentava i pezzi e che inviava i pezzi via mail che venivano revisionati dalla [REDACTED] che chiedeva le modifiche e che poi venivano pubblicati ADR abbiamo sentito anche la [REDACTED] che ha confermato le modalità del coordinamento ADR tutti i mesi la [REDACTED] lo contattava per affidargli l'incarico e specificare le modalità dell'incarico ADR l'apporto alla rivista è stato costante per la rivista ADR il [REDACTED] non doveva assicurare una reperibilità durante la settimana era comunque lavoratore autonomo ADR [REDACTED] l'ho sentito con un collega ed è stato sentito in azienda anche perché aveva rapporti di parentela, era il figlio della [REDACTED] che aveva una carica all'interno dell'azienda. ADR Nel suo contratto era indicato come coordinatore editoriale coordinatore redazionale per [REDACTED] per il sito [REDACTED].it e ci aveva detto che c'era [REDACTED] rivista per bambini o un sito,. ADR ci ha spiegato che faceva le riunioni mensili con i vertici aziendali [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e lui. ADR poi lui a sua volta si coordinava con i singoli responsabili delle varie riviste e siti per esempio con la [REDACTED] per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per la rivista dei bambini [REDACTED] poi si confrontava con [REDACTED] per B [REDACTED] e con queste persone decidevano quali erano gli argomenti specifici da trattare ADR preciso che T [REDACTED] e [REDACTED] hanno confermato che c'era il coordinamento con [REDACTED] e cioè che con lui entrambe concordavano gli argomenti da trattare nella rivista Lei mi legge le dichiarazioni rese dal [REDACTED] preciso che noi gli abbiamo chiesto di spiegare la sua attività ADR A noi [REDACTED] essendo collaboratore coordinato continuativo ci è stato confermato che era molto presente in azienda perché si occupava di diverse cose e questo ci è stato confermato da altre persone sentite



Anche [REDAZIONE] aveva un compenso fisso mensile abbiamo acquisito le fatture”

I fatti così come esposti dai testi sopra richiamati hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese agli ispettori INPGI dai lavoratori T [REDAZIONE] e Kari [REDAZIONE]

Al riguardo la [REDAZIONE] ha dichiarato in data 1.7.2013 agli ispettori INPGI di lavorare come dipendente per [REDAZIONE] dal 2004 e di essere stata negli ultimi 5 anni capo redattore della rivista [REDAZIONE] e che [REDAZIONE] era il supervisore del suo lavoro. La [REDAZIONE] ha confermato che una volta al mese si teneva una riunione per decidere linea e taglio degli articoli e che [REDAZIONE] coordinava per via mail e di persona l'attività nel corso della lavorazione supervisionando il prodotto finale ( allegato 9 fascicolo monitorio INPGI).

In relazione al [REDAZIONE] la [REDAZIONE] ha dichiarato agli ispettori INPGI che lo stesso, da quando era diventato esterno fino al dicembre 2011, aveva collaborato scrivendo articoli, schede film e recensioni e interviste “su mia richiesta mensile per una realizzazione di un articolo grande e una decina di altri pezzi al numero”. La [REDAZIONE] ha confermato i contatti e il coordinamento precisando “ci scrivevamo via mail e nel caso di articoli complessi via telefono mensilmente. Dato l'incarico controllavo il prodotto finale. Nello stesso periodo scriveva news gossip e glam per il sito” ( allegato 9 fascicolo monitorio INPGI).

Tali fatti sono stati confermati anche dalle dichiarazioni rese agli ispettori INPGI in data 19.6.2013 da [REDAZIONE] che ha dichiarato di collaborare con [REDAZIONE] gennaio 2002 e di essere dipendente di [REDAZIONE] la dicembre 2012. La stessa ha infatti dichiarato: “ Nel corso degli ultimi 5 anni ho collaborato per la rivista [REDAZIONE] (fino gennaio 2012) poi per il sito fino a novembre 2012 e ora lavoro per il sito [REDAZIONE]... La caporedattrice [REDAZIONE] assegnava gli argomenti da scrivere e supervisionava il lavoro svolto. Su specifica domanda degli ispettori di vigilanza confermo che la redazione di [REDAZIONE] aveva come collaboratori... [REDAZIONE]...Sul sito collaborano: [REDAZIONE]...Su [REDAZIONE] lavoro solo io con il coordinamento di [REDAZIONE]...”. (allegato 13 fascicolo monitorio INPGI)

Anche [REDAZIONE] ha confermato nelle dichiarazioni rese in data 4.6.2013 agli ispettori INPGI di aver collaborato con [REDAZIONE] supervisionando i contenuti di [REDAZIONE] e poi del sito [REDAZIONE].it ed ha precisato “I miei compiti consistono nel controllo del funzionamento dell'interfaccia web per la gestione del sito e nell'organizzazione e nella stesura di contenuti giornalistici, a mia volta sotto la supervisione del direttore editoriale [REDAZIONE] con il quale contribuisco alla scelta degli argomenti. Lavoro continuamente per la testata con libera gestione dei luoghi e delle tempistiche (a volte in ufficio, a volte a casa, a volte in esterna causa eventi). **Coordino il lavoro dei componenti della redazione e dei collaboratori esterni**” (allegato 16 fascicolo monitorio INPGI).

Anche [REDAZIONE] agli ispettori INPGI ha confermato, nelle dichiarazioni rese in data 27.6.2013, l'attività di coordinamento giornalistico svolta per conto di [REDAZIONE] oltre alla attività di creazione di riviste telematiche e di siti ed ha anche confermato l'attività di collaborazione svolta dal C [REDAZIONE]. Lo stesso ha infatti dichiarato: “Collaboro con [REDAZIONE] da circa 10 anni, sono titolare di



p.iva. Nell'arco degli ultimi 5 anni mi sono occupato di svolgere le seguenti mansioni: progettazione editoriale (██████████, ██████████, ██████████) e coordinamento editoriale con i responsabili operativi delle diverse testate (██████████) per ██████████; ██████████ per ██████████; ██████████ per ██████████ e ██████████ per ██████████ attraverso una riunione mensile, alla quale partecipano ██████████ e ██████████ durante la quale si stabilisce la linea editoriale dei numeri in uscita e il timone. Inoltre mi occupo anche di scrittura di articoli, interviste, reportage, per tutte le testate sopra indicate. Il mio impegno è full time nei periodi di start up di nuovi progetti editoriali, successivamente è più diluito e legato anche ad altri impegni professionali" (allegato 13 fascicolo monitorio INPGI).

Molto vaghe e poco rilevanti sono state le dichiarazioni rese dalla teste ██████████ che ha solo ricordato come il ██████████ scrivesse per la rivista ██████████ e per il sito. Tuttavia la teste ██████████ nulla di specifico ha potuto riferire sulle modalità di collaborazione del ██████████ limitandosi a riferire che lo stesso presentava lei le note per cessione de diritti di autore e che era a conoscenza di altre attività di collaborazione del ██████████ e dell'attività di ristorazione che aveva intrapreso.

Poco rilevante è stata anche la testimonianza del teste ██████████ che ha dichiarato di non aver partecipato alle riunioni di redazione di ██████████. Lo stesso quindi nulla di specifico ha dichiarato nel dettaglio per le attività svolte dal ██████████. In merito al ██████████ il teste ha riferito che il ██████████ si occupava di proporre idee e che era il creatore di particolari riviste o siti e che faceva il regista.

Il teste si è limitato a dire che non ricordava con certezza se ██████████ era presente alle riunioni di redazione ma ha altresì precisato di non partecipare sempre alle riunioni di redazione e che comunque partecipava con più frequenza alle riunioni in cui si parlava di tecnologia. ( verbale udienza 21.9.2017).

E' pacifico che la rivista ██████████ si occupa di cinema e non di tecnologia e, quindi il fatto che il teste non ricordi con certezza se il ██████████ era presente alle riunioni di redazione non contrasta con quanto emerso dai documenti e dalle dichiarazioni rese dagli altri testi avendo lo stesso dichiarato di non partecipare a tutte le riunioni e comunque di partecipare a quelle aventi ad oggetto la tecnologia.

Tali dichiarazioni quindi nulla aggiungono agli elementi acquisiti dalla istruttoria. Infatti, come già evidenziato, il fatto che i collaboratori ██████████ e ██████████ avessero delle collaborazioni anche con altri soggetti diversi da ██████████ che non fossero presenti sempre in azienda e che svolgessero anche altre attività diverse oltre a quelle svolte per ██████████ non inficia l'esito dell'accertamento degli ispettori INPGI essendo stati acquisiti idonei elementi che provano come sia ██████████ che ██████████ abbiano svolto attività di natura giornalistica con continuità per ██████████ nel periodo oggetto dell'accertamento e come detta attività sia stata coordinata con i referenti di ██████████ ricevendo il ██████████ indicazioni sugli articoli da fare il taglio e le tempistiche e svolgendo il ██████████ il ruolo di direttore editoriale di ██████████ partecipando alle



riunioni di redazione e concorrendo alle decisioni in ordine al taglio e ai contenuti della rivista e del sito [REDAZIONE]

Ugualmente poco rilevanti sono state le dichiarazioni rese dal teste [REDAZIONE] Diego che non ha neanche ricordato se il [REDAZIONE] in [REDAZIONE] nel periodo anteriore al settembre 2010, periodo in cui pacificamente era presente in azienda per svolgere la sua attività di giornalista.

Anche rispetto alla posizione di [REDAZIONE] il teste [REDAZIONE] ha solo potuto ricordare che il Maragno era il figlio della sig.ra Giussani, socia di Duesse e moglie dell'Amministratore Delegato Salmini e che si occupava di regia e di altro, senza poter indicare tuttavia nello specifico quali attività il Maragno avesse svolto per Duesse.

Come detto le risultanze istruttorie e i documenti depositati provano l'esistenza per i giornalisti Carzaniga e Maragno di un rapporto lavorativo continuativo con l'Editoriale Duesse, protrattosi per anni e certamente esistente nel periodo oggetto dell'accertamento INPGI, con collegamento funzionale, avente tutte le caratteristiche tipiche della collaborazione coordinata e continuativa essendo stato provato:

- il carattere non occasionale della loro prestazione
- l'assiduità dell'attività svolta da Carzaniga e da Maragno caratterizzata per Carzaniga, dal costante e continuativo contatto, telefonico o via email, con la redazione di Duesse (nella persona del caporedattore Marita Toniolo o della redattrice Urban), attraverso il quale la redazione richiedeva i pezzi, indicava il taglio, il numero di battute, le tempistiche da rispettare e le eventuali modifiche da apportare e per Maragno, dalla costante presenza in redazione, per assicurare, oltre alla progettazione di vari prodotti editoriali, anche la realizzazione, la scelta e la revisione di contenuti giornalistici ed il continuo coordinamento redazionale con i responsabili delle testate e con i vertici Vito Sinopoli e Massimo Salmini;
- il coordinamento con l'Editoriale Duesse, che emerge sia dalla continua interazione tra le parti, sia dall'inserimento funzionale dell'attività svolta dai collaboratori Carzaniga e Maragno nelle finalità di realizzazione e pubblicazione dei prodotti editoriali della committente Duesse.

Inoltre nello stesso contratto di lavoro del Maragno è specificato che "detta consulenza e assistenza comprende e si sostanzia nel coordinamento delle redazioni di bestmovie.it, Best movie e Best Movie International per il continuo sviluppo delle relative testate" (allegato 11 fascicolo monitorio INPGI).

Tali conclusioni, con particolare riferimento alla posizione del Maragno e al suo ruolo di direttore editoriale di Best Movie rispondono ai principi enunciati dalla Cassazione con Sentenza n. 4466 del 07/07/1981 confermata dalla successiva sentenza n. 3647 del 24/02/2016.

Tali conclusioni sono ulteriormente confortate dalle ricevute dei compensi ricevuti sia dal CARZANIGA che dal MARAGNO che, nell'ordine in cui sono stati allegati da INPGI, confermano come si sia trattata di una attività continuativa.



Le ricevute del Carzaniga sono infatti state emesse mensilmente per un importo uguale tutti i mesi e anche le ricevute dei compensi del MARAGNO sono state emesse con cadenza mensile e per importi fissi (allegati 10 e 14 INPGI fase sommaria).

Come già detto irrilevanti sono l'eventuale svolgimento di altre collaborazioni con altre società nel periodo indicato non ostando tali collaborazioni alla sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa secondo i principi richiamati dalla Cassazione allegata da INPGI.

Fondato è poi il credito contributivo preteso da INPGI in relazione alla posizione di GIORGIO VIARIO.

Al riguardo parte opponente non contesta l'attività di carattere giornalistico svolta dal Viario né la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa per il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo INPGI eccependo esclusivamente di aver già provveduto per tale posizione lavorativa al versamento dei contributi presso l'INPS non avendo avuto notizia dell'avvenuta iscrizione del collaboratore Viario all'Albo dei Giornalisti se non all'indomani della notifica del verbale di accertamento Inpgi.

Tuttavia il pagamento dei contributi all'INPS non può avere alcun effetto liberatorio nei confronti dell'INPGI non essendo stato provato il requisito della buona fede del debitore ex art.1189 c.c..

Infatti il giornalista Viario, ha lavorato presso l'Editoriale Duesse in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è stato assicurato presso la Gestione Separata dell'INPS (e non dell'INPGI), pur essendo in possesso dello status professionale e pur svolgendo mansioni di natura giornalistica, come da contratto dallo stesso sottoscritto e come risultante anche dal colophon della rivista Best Movie.it dove è stato indicato come direttore della redazione Bestmovie.it (doc. 15 e 12 all.to fascicolo monitorio INPGI).

L'INPGI ha altresì provato che il Viario è iscritto all'albo dei pubblicisti dal 13.1.2011 (allegato 8 fascicolo opposizione INPGI).

Il pagamento dei contributi all'INPS discende pertanto da un preciso inadempimento di Duesse che non poteva non essere a conoscenza delle specifiche mansioni svolte dal proprio collaboratore, dal momento che è stata essa stessa ad affidare e pretendere, come da contratto, le prestazioni tipiche (e quindi qualificanti) il rapporto di lavoro di natura giornalistica.

Sul punto si richiama l'orientamento espresso da ultimo dalla Cassazione con sentenza 12897/2016: *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione"*

Sulla base dei principi sopra enunciati pertanto Duesse è tenuta al pagamento dei contributi richiesti da INPGI e delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni.

Da rigettare sono poi le contestazioni dei conteggi INPGI avanzate da Duesse.





Infatti nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il calcolo della contribuzione dovuta all'ente previdenziale deve essere effettuata su un criterio di cassa e dunque su quanto, in denaro il lavoratore ha percepito dal committente a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata.

Nel caso in esame l'INPGI ha correttamente calcolato la contribuzione dovuta sugli emolumenti di fatto erogati dalla società ai giornalisti per cui è causa nel corso dell'intero periodo preso in considerazione dal verbale ispettivo. Al riguardo i prospetti allegati al verbale e i prospetti riassuntivi allegati al decreto ingiuntivo evidenziano come il calcolo della contribuzione dovuta è stato effettuato su base mensile corrispondentemente alla scadenza (mensile) di pagamento dei contributi a carico dell'azienda sulla base del documento riassuntivo inviato dalla società agli ispettori e riferito alle somme corrisposte mensilmente ai giornalisti.

Per quel che riguarda poi le sanzioni civili i crediti degli istituti previdenziali nascono *ope legis* nella ricorrenza dei relativi fatti costitutivi e le sanzioni civili sono analogamente previste a carico del soggetto tenuto al versamento dei contributi per effetto stesso del suo inadempimento (Cass.17650/2003).

In merito alla determinazione di dette sanzioni, parte ricorrente deduce l'illegittimità delle sanzioni applicate, ribadendo che nella specie dovrebbe trovare applicazione la fattispecie meno grave dell'omissione e non quella della evasione.

Tuttavia si verte in ipotesi di omissione contributiva in caso di ritardo nel pagamento dei contributi che risultano però dovuti in forza delle registrazioni e delle documentazioni obbligatorie e regolarmente denunciati dal datore di lavoro. Vi è quindi omissione se i contributi sono stati oggetto di una ricognizione di debito da parte del datore di lavoro, non onorata nel pagamento e che quindi l'Istituto creditore può individuare immediatamente e recuperare in via automatica.

Sussiste invece l'evasione contributiva se le predette registrazioni o denunce contributive siano state del tutto omesse o occultate e quindi se il mancato versamento deriva dal mancato originario riconoscimento della loro debenza, restando così l'Istituto creditore gravato di una specifica attività di accertamento e verifica.

Secondo la Corte di Cassazione l'omessa denuncia dei lavoratori fa presumere l'esistenza della volontà del datore di lavoro di occultare la reale natura dei rapporti lavorativi al fine di non versare i contributi alla corretta gestione previdenziale, salva prova contraria a suo carico (Cass. n.11261/2010; Cass. n. 21250/2014).

Nel caso di specie, Duesse ha omesso di denunciare le collaborazioni coordinate e continuative.

I lavoratori Carzaniga e Maragno hanno infatti ai sensi dell'art.8 D.Lgs 103/1996 provveduto personalmente alla iscrizione all'INPGI e al versamento sia del contributo soggettivo sia del contributo integrativo.



Sussiste quindi l'ipotesi di evasione contributiva da parte della opponente e anche sotto tale profilo corrette appaiono le sanzioni applicate da INPGI.

Infine le somme eventualmente versate da Carzaniga e da Maragno all'INPGI potranno essere oggetto di domande di restituzione avanzata dai citati giornalisti rimanendo esclusa da detto rapporto la Duesse.

L'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione avverso il D.I. n.6540/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 29.8.2016.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in €6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e oltre IVA e CPA.

Roma, 19.4.2018

ILGIUDICE

Dott.ssa C. Monterosso

